

STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
KUNG-FU 7 STELLE

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:
" KUNG-FU 7 STELLE " Associazione Sportiva Dilettantistica ", con sede legale in Via Zanardi Bonfiglio,104. Voghera 27058 (PV).

Articolo 2 - SCOPO

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socioeconomiche

L'Associazione ha per scopo:

L'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche; in particolare l'Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela di tutte le attività motorie di base e le attività sportive connesse alle arti marziali cinesi comunemente denominate Wushu e/o Kung Fu e delle altre attività psicofisiche e ginniche ad essa comunque collegate, con particolare riguardo ai diversi stili di Qi Xing Tang Lang Quan, Qi Gong di Tai Ji Quan compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività;

Favorire l'apprendimento dell'attività sportiva anche mediante l'organizzazione di seminari convegni, incontri formativi ed ogni altra attività culturale affine a quelle indicate

Organizzare manifestazioni, corsi per istruttori, tornei e gare di Wushu e Kung Fu e discipline collegate.

Formare e preparare, con mezzi adeguati insegnanti, atleti e squadre di atleti per tutte le competizioni nazionali ed internazionali di Wushu e Kung Fu.

Per il maggior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà tra l'altro svolgere l'attività di gestione, conduzione manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del Wushu e Kung fu o di altre attività ad essa connesse. L'Associazione potrà, inoltre reperire spazi ed impianti anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. L'Associazione si impegna ad affiliarsi ad un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal C.O.N.I. conformandosi così alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. ed a tutte le disposizioni statutarie ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione Sportiva, cui l'Associazione intende affiliarsi.

Articolo 3- DURATA

L'Associazione avrà durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Articolo 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art.5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto. Al socio è altresì riconosciuto il diritto ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art.12. La qualifica di socio dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art.6 DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

per dimissioni volontarie;

mancato rinnovo dell'iscrizione annuale

radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è stato assunto. L'associato radiato non può più essere ammesso.

ART.7 – ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Gli Organi sociali sono:

- l' Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo

ART 8- FUNZIONAMENTO DELL' ASSEMBLEA

L' Assemblea generale dei soci é il massimo organo deliberativo dell' Associazione Sportiva Dilettantistica ed è convocata in sessioni ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l' universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell' Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all' atto della richiesta ne propongono l' ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell' Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L' Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell' Associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio direttivo intervenuto all' assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L' Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell' Assemblea con funzioni elettiva in ordine alle designazioni delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare fra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l' ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

ART.9- VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L' Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

L' Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

Sia l' assemblea ordinaria che l' assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione dell' Assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore do

po la prima convocazione.

Art.10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima della data della riunione mediante affissione di avviso nella sede della Associazione Sportiva Dilettantistica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito:

all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno

all'approvazione dei regolamenti sociali

alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo

a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

Art.11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati: il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

approvazione e adeguamento dello statuto sociale:

scioglimento dell'Associazione e modalità della liquidazione

Art.12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall'Assemblea con un minimo di tre ad un massimo di 7 membri eletti. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, un Vicepresidente un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e tenuto conto dei divieti e delle incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del cono e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali o Enti di prom

ozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.13- COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio:

deliberare sulle domande di ammissione a soci,
redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea;

convocare le Assemblee dei soci,

redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'assemblea dei soci.

I consiglieri non possono ricoprire cariche in altre A.S.D.

ART.14-DIMISSIONI

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente e fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

ART.15- IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano.

ART.16- IL RENDICONTO

Il Consiglio direttivo redige i bilanci della Associazione rendicontando le entrate e le uscite annuali all'assemblea dei soci, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

ART.17- ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 di Dicembre.

ART.18- PATRIMONIO

I mezzi finanziari della Associazione Sportiva Dilettantistica sono costituite:
dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
dai contributi di Enti ed Associazioni;
da sponsorizzazioni, da lasciti e donazioni;
da proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.

Art.19-CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o dall'Ente di promozione sportiva di eventuale appartenenza.

ART.20-SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive o comunque finalità di pubblica attività, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.21 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione o dell'Ente di promozione sportiva a cui l'Associazione sia eventualmente affiliata e in subordine le norme del codice civile.

ART.22 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione o dell'Ente di promozione sportiva a cui l'Associazione sia eventualmente affiliata e in subordine le norme del codice civile.